



Città di Monteroni di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
TRIBUTI LOCALI**

DI CUI ALLA LEGGE 199/2025

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 07/04/2026**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché i debiti di cui alla Tassa Rifiuti (TARI) successivamente definiti.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi all'ICI, all'IMU, alla TASI e alla Tassa sui Rifiuti, non in carico per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdEr) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con esclusione quindi delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025;

c) omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2024 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Articolo 3 – Adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento

1. Il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente Regolamento presentando unica dichiarazione di adesione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente della delibera di approvazione del presente regolamento. La stessa dichiarazione dovrà indicare specificatamente tutte le pendenze indicate dal presente regolamento.

2. La dichiarazione di adesione deve essere presentata esclusivamente in forma digitale secondo le modalità rese disponibili sul sito istituzionale.

3. Il Comune comunica in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di adesione l'ammontare totale delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata e il termine di pagamento, definito al comma 4.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 3 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso in unica soluzione o, in forma dilazionata dell'importo totale dovuto secondo le seguenti modalità:

- importo al di sotto del quale non si procede a dilazione: euro 300,00
- da euro 301,00 ad euro 1.000,00: fino a cinque rate mensili con pagamento prima rata entro 30 (trenta) dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 3;
- da euro 1.001,00 ad euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili con pagamento prima rata entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 3;
- superiore ad euro 5.001,00: fino a ventiquattro rate mensili con pagamento prima rata entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 3.

5. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro cinque giorni in unica soluzione del debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni rispetto alla scadenza stabilita, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione precedentemente emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza del termine di pagamento di cui alla definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e

dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della predetta pubblicazione.